

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5778-5715-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

**n. 5778**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
**(FINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI  
**(LA LOGGIA)**

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
**(PISANU)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
**(CASTELLI)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
**(SINISCALCO)**

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
**(MATTEOLI)**

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
**(LUNARDI)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004

---

*Presentato il 13 aprile 2005*

---

---

**NOTA:** La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 7 luglio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 5778. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.  
Per il testo della proposta di legge n. 5715 si veda il relativo stampato.

E

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**n. 5715**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, DETOMAS, COLLÈ**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004

---

*Presentata il 10 marzo 2005*

---

(Relatore: **PAOLETTI TANGHERONI**)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5778 di iniziativa del Governo, adottato come testo base dalla III Commissione e recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004 »,

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**  
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

**PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE**  
(FINANZE)

**PARERE FAVOREVOLE**

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di C. 5778 Governo e abb., recante Ratifica Accordo Italia-Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5778

—

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004.

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 35.515 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

*Identico.*

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

*Identico.*

ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

*Identico.*

## ART. 4.

*(Sovvenzione comunitaria).*

1. Gli eventuali introiti derivanti dal contributo della Comunità europea per i progetti della Rete transeuropea di trasporti (TEN) sono versati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per il tramite del fondo di rotazione, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere riassegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

## ART. 5.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ART. 4.

*(Sovvenzione comunitaria).*

## ART. 5.

*(Entrata in vigore).*

*Identico.*

PAGINA BIANCA

€ 0,30



\*14PDL0075290\*